

Si vuol ora offervare, che il dare a Livello talvolta presso gli antichi era una specie di Locazione, come apparisce da uno Strumento dell' Anno 970. tratto dal Codice MS. di Cencio Camerario, in cui *Giovanni XIII. Papa* concede *Stephanix clarissimæ Senatrici, ejusque Filiis ac Nepotibus Civitatem Prænestinam* con obbligo di pagare con annua pensione alla Chiesa Romana dieci Soldi d'oro. In un'altra Carta dell' Anno 1207. *Innocenzo III. Papa* rinnova a molti Condomini *Locationem Castri Frusininis*. La pensione annua era di tre Soldi d'oro. In uno Strumento dell' Anno 934. si offerva il Rito anche oggidì praticato ne i Livelli, che passano in altre persone, purchè non sieno mani morte, dicendosi ivi, che il Primicerio della *Scuola de' Cantori di Roma* concede *conductio- nis titulo* ad alcuni certe terre. *Quod si filii aut nepotes minime fuerint, duabus etiam extraneis personis, cui voluerint, relinquendi habeant licentiam (exceptis Pius Locis, vel Publicis num.... Militum, seu Bando)*. Altre Carte nondimeno si truovano, nelle quali è permesso ad alcune Chiese l' acquistare stabili, dati in Livello a i Laici; e particolarmente questo si usò in Ravenna. In pruova di che ho addotto uno Strumento del 1108. in cui *Giovanni Abbate del Monistero Ravignano di San Giovanni Evangelista* conferma molti Beni alla *Chiesa di Santa Maria in Porto*, con facoltà di poter acquistare i Livelli dello stesso Monistero. Nè si dee trascurare un altro Contratto, specialmente usato in Ferrara, cioè di concedere case e campi *ad usum* con pensione: il che nulla sembra diverso da i Livelli; e pure dee in qualche cosa disconvenire da essi. Si può consultare su questo il Popolo, e gli Statuti di Ferrara. Merita anche menzione uno Strumento esistente nell' Archivio troppo svaligiato dell'insigne Badia di Nonantola, posto nel territorio di Modena, in cui *Gotescalco Abbate* nell' Anno 1058. concede a quel Popolo, che tuttavia ne è in possesso, una gran quantità di Beni, senza specificare, se a titolo di Feudo, Livello, od Uso. Finalmente si dee far avvertire il Lettore, che nelle antiche Carte e ne' Diplomi non rade volte sono menzionati *Chartulati, Chartularii, e Libellarii*. Nella Legge Centesima Longobardica di Carlo Magno Par. II. del Tomo I. *Rer. Italic.* è comandato: *Ut Servi, Aldiones, Libellarii antiqui, vel alii noviter facti, qui non per fraudem, neque per malum ingenium de Publico servitio se subtrahentes, sed per solam necessitatem & paupertatem terram Ecclesiasticam colunt, vel colendam suscipiunt, non a Comite, vel aliquo Ministro illius, ad ullam angariam, seu servitium Publicum vel privatum cogantur*. Nella XII. del medesimo Augusto si fa menzione de *Cerariis, Tabulariis, & Cartulariis*. Così nelle Croniche di Casauria e di Farfa troviamo *Servos, Ancillas, Chartularios, Commenditos, Aldiones, Libellarios*. Il Baluzio nelle Annotazioni a i Capitolari, e il Du-Cange nel Glossario Latino, credono, non altro essere stati i *Cartolari*, se non Liberti, o vogliam dire Servi manomessi